



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. n. 0007534 del 02/02/2017

Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD)
Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Ai Direttori di Biblioteca
All' Ufficio del Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria Tecnica del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Capo di Gabinetto
- Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Cerimoniale
Agli Uffici della Sicurezza
- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Centro di Medicina Occupazionale
- Ufficio Esperto Qualificato
- Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
- Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Alla Direzione Generale
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Al Project Manager
Al Responsabile Ufficio Organi Collegiali
Alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore del Centro Stampa d'Ateneo
Al Direttore del CeRSITeS

LORO SEDI

Oggetto: Conferimento collaborazioni coordinate e continuative

L'art. 1, comma 8 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe 2017)



differisce al 01.01.2018 il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa¹.

Le amministrazioni pubbliche continuano, pertanto, ad applicare per l'anno 2017, l'articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 che consente il ricorso alle collaborazioni solo alle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) deve trattarsi di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- c) l'incarico non deve implicare l'espletamento di attività continuativa dovendosi trattare di esigenze temporanee e altamente qualificate;
- d) di ogni prestazione deve essere puntualmente indicato l'oggetto, la durata, il luogo e il relativo compenso, con una proporzione tra il compenso erogato e le utilità conseguite dall'amministrazione;
- e) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Ciò posto è di tutta evidenza che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Si segnala, inoltre, un'ulteriore novità normativa in materia di conferimento delle collaborazioni coordinate e continuative².

Viene abolito l'obbligo per le università di sottoporre al visto preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (co.co.co. e incarichi occasionali).

A tal riguardo la CRUI ha evidenziato in un documento trasmesso agli Atenei la gravità delle conseguenze derivanti dall'impossibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore universitario.

¹ Introdotto dall'art. 2, comma 4, del D. lgs n. 81/2015.

² L'art. 1, comma 303 prevede, infatti: *“Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:*

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.



Si pensi, ad esempio, agli incarichi di docenza, allo svolgimento di progetti europei o ai finanziamenti collegati ad attività di progettazione, oltre a tutte le attività di supporto allo svolgimento delle stesse.

Nella nota viene affrontato in particolare l'argomento degli incarichi di insegnamento, per confermare la peculiarità delle esigenze universitarie e la specialità della disciplina contenuta nelle disposizioni di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010.

L'art. 23, comma 1 stabilisce, infatti, la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alle procedure di valutazione comparativa. Nel comma 2 si prevede, invece l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici professionali mediante l'espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso. Infine, nel comma 3 si disciplina la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento, a titolo oneroso, a studiosi o professionisti di chiara fama.

Le peculiarità delle prestazioni svolte nell'ambito degli incarichi d'insegnamento di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010, sarebbero tali da escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del Dlgs. 165/2001 e di conseguenza per essi non opererebbe il divieto di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche dopo il 1° gennaio 2018.

Per tutto quanto sopra esposto si confida nella puntuale applicazione della presente in relazione alle rilevanti implicazioni di legge e alle connesse responsabilità derivanti dagli obblighi previsti dalla normativa in argomento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE